

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3468 del 16/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MEDOLLA (MO), via STRADA STATALE 12 n. 143, richiesta dalla ditta EUROSETS SRL per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1385/2024 Prat. Sinadoc n. 32322/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3603 del 16/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MEDOLLA (MO), via STRADA STATALE 12 n. 143, richiesta dalla ditta EUROSETS SRL per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1385/2024

Prat. Sinadoc n. 32322/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE le autorizzazioni vigenti per lo stabilimento in oggetto,

- AUA adottata da Arpae Modena con determinazione n. 1088 del 04/03/2022, rilasciata dal Suap,
- modifiche non sostanziali comunicate ad ARPAE e assunte agli atti con prot. 40576 del 10/03/2022, prot. 141931 del 31/08/2022, recepite con silenzio assenso, e la modifica non sostanziale comunicata ad ARPAE e assunta agli atti con prot. 8638 del 18/01/2023, recepita con presa d'atto prot. 25814 del 13/02/2023.
- AUA adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6557 del 13/12/2023, rilasciata dal SUAP il 16/02/2024,
- modifica non sostanziale accolta con presa d'atto, prot. n. 43241 del 05/03/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 12/09/2024 (protocollo SUAP n. 24269) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 166006 del 16/09/2024 dalla ditta EUROSETS SRL (P.IVA 02005430364), con sede legale a Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici svolta presso lo stabilimento ubicato in **via STRADA STATALE 12 n. 143**, Comune di **MEDOLLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 178242 del 03/10/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Medolla, Gestore del SII;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 65354 del 07/04/2025;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Medolla non ha espresso il proprio parere in merito a conformità urbanistica e scarichi idrici e, ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell’AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 39749 del 28/02/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Medolla, AIMAG SPA, protocollo n. 4654 del 04/11/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 198839 del 04/11/2024;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **EUROSETS SRL** (P.IVA 02005430364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MEDOLLA (MO), via STRADA STATALE 12 n. 143**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Medolla
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Medolla

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel

rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11”;

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta, a firma di tecnico abilitato, una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle opere in piena conformità all'AUA rilasciata ed alle relative prescrizioni; copia originale di tale Dichiarazione di Conformità deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-6557 del 13/12/2023, pertanto con **validità fino al 16/02/2039**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e
Concessioni Centro
Dott.ssa Valentina Beltrame

Pratica Sinadoc 32322/2024

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MEDOLLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **EUROSETS SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 N. 143 a MEDOLLA (MO)**, svolge l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici;

La ditta è titolare di AUA Det. n. 1088 del 04/03/2022 e smi e Det. n. 6557 del 13/12/2023 e smi, quest'ultima inerente l'ampliamento del sito produttivo.

Con la documentazione allegata alla presente domanda di AUA la ditta dichiara di non aver ancora effettuato le modifiche relative all'ampliamento previsto nell'ultima autorizzazione in quanto il progetto non è ancora partito, ritenendo di ultimare l'ampliamento autorizzato in circa 2 anni.

Con la presente domanda la ditta fa presente che pertanto la lavorazione di lavaggio tubetti, il relativo scarico ed il pozzetto di campionamento P.C.2 sono ancora attivi presso il reparto esistente come autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1088 del 04/03/2022 e verranno spostati solo in futuro.

La ditta inoltre propone di inserire un nuovo impianto ad osmosi da collegare all'addolcitore già presente ed autorizzato, senza l'introduzione di nuovi potenziali inquinanti e senza aumento del volume di scarico complessivo del sito produttivo.

La configurazione pre ampliamento sarà la seguente

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Strada Statale 12 con punto di scarico identificato in planimetria con S1;

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono in parte nella pubblica fognatura, in parte in acque superficiali.

- le acque reflue provenienti:

- * dalle operazioni di collaudo e taratura delle apparecchiature presso la camera bianca;
 - * dai 2 impianti di trattamento di osmosi (1 esistente e 1 inserito con la presente istanza);
 - * dal lavaggio delle apparecchiature contenenti tracce di sangue bovino (laboratorio R&D) effettuato all'interno di un apposito lavabo, previo passaggio attraverso un pozzetto di prelievo e campionamento posto a monte della cisterna interrata predisposta per l'eventuale conferimento delle stesse acque reflue come rifiuto speciale in caso di non conformità ai valori limite per lo scarico nella pubblica fognatura;
 - * dal lavaggio vetreria con tracce di alcol etilico presso il laboratorio Controllo Qualità;
- previo passaggio tramite pozzetto di campionamento e controllo P.C.1 di coordinate X 662839; Y 967525 (UTM);

e inoltre:

- * dallo svuotamento (due volte alla settimana) della vasca contenente detergente acido, della vasca contenente detergente basico e dalle tre vasche contenenti acqua osmotizzata utilizzate per il lavaggio dei tubetti con soluzioni acide e basiche, presso la linea "deformazione tubetti in acciaio", previo

passaggio tramite pozzetto di campionamento e controllo P.C.2 di coordinate X 662851 e Y 967409 (UTM);

- * da due lavandini per lavaggio mani degli operatori nel laboratorio elettronico;
- * da n. 1 impianto con compressori tipo "oil free" per la produzione di aria compressa collocato nel vano tecnico al primo piano e passante dal pozzetto P.C.2b;
- * da n. 1 impianto con compressori tradizionali ed equipaggiato con un sistema disoleatore olio/condensa sullo scarico della condensa per la produzione di aria compressa collocato nel vano tecnico al primo piano e passante dal pozzetto P.C. 2a;

confluiscono nella pubblica fognatura di via Strada Statale 12 con punto di scarico identificato in planimetria con S1 (in cui confluiscono anche le acque reflue domestiche).

- le acque reflue derivanti dall'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, prodotte dalla torre evaporativa, sono convogliate nella rete fognaria pubblica delle acque nere esistente, previo passaggio da un apposito pozzetto di ispezione e prelievo campioni P.C.3 di coordinate: X=662910 e Y=967505 (UTM).

La configurazione post ampliamento sarà la seguente

Oltre alle acque reflue di tipo domestico sono presenti gli scarichi nella pubblica fognatura nera di Strada Statale 12 descritti di seguito:

1) Acque reflue industriali derivanti dall'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica. Le acque reflue prodotte dalla torre evaporativa vengono convogliate nella rete fognaria pubblica delle acque nere esistente.

È presente un pozzetto di ispezione e controllo campioni (P.C.3) con coordinate X=662910; Y=967505(UTM).

Questo scarico non ha subito modifiche rispetto alla situazione autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1088 del 04/03/2022.

2) Acque reflue industriali derivanti dai vari reparti di produzione in particolare:

situati nello stabilimento esistente

- operazioni di collaudo e taratura delle apparecchiature presso la camera bianca;
- n. 2 impianti di trattamento di osmosi (1 esistente e 1 inserito con la presente istanza);
- lavaggio vetreria con tracce di alcol etilico presso il laboratorio Controllo Qualità;
- n. 1 impianto con compressori tipo "oil free" per la produzione di aria compressa collocato nel vano tecnico al primo piano e passante dal pozzetto P.C.2b;
- n. 1 impianto con compressori tradizionali ed equipaggiato con un sistema disoleatore olio/condensa sullo scarico della condensa per la produzione di aria compressa collocato nel vano tecnico al primo piano e passante dal pozzetto P.C. 2a;

situati nel nuovo ampliamento

- impianto di addolcimento e osmosi (nuovo scarico);
- lavaggio dei tubetti in acciaio spostato nel nuovo fabbricato (ex reparto stampaggio, con eliminazione del pozzetto P.C.2, in quanto non più in uso);
- lavaggio delle apparecchiature contenenti tracce di sangue bovino (laboratorio R&D) effettuato all'interno di un apposito lavabo, previo passaggio attraverso un pozzetto di prelievo e campionamento posto a monte della cisterna interrata predisposta per l'eventuale conferimento delle stesse acque reflue come rifiuto speciale in caso di non conformità ai valori limite per lo scarico nella pubblica fognatura;
- lavandini per il lavaggio mani degli operatori del laboratorio R&D spostato nel nuovo edificio;
- n. 3 nuovi lavandini per il lavaggio mani degli operatori nel laboratorio Active Device (nuovo scarico).

Gli scarichi provenienti dai vari reparti confluiscono nella rete fognaria delle acque nere previo passaggio nel pozzetto di campionamento denominato P.C.1 (esistente) con coordinate X=662839; Y=967525 (UTM).

3) Tutte le acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento esistente e dal futuro ampliamento, escluse quelle prodotte dal cogeneratore, confluiscono infine in un unico pozzetto, indicato in planimetria come pozzetto "miscelazione acque industriali", posto immediatamente a monte dell'innesto della rete in pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto, adottate da Arpae Modena con determina n. 1088 del 04/03/2022 e smi e determina n. 6557 del 13/12/2023 e smi;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Medolla, AIMAG SPA, protocollo n. 4654 del 04/11/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 198839 del 04/11/2024

SI RITIENE, pertanto, possibile autorizzare lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **EUROSETS SRL**, per lo stabilimento localizzato in Via Strada Statale 12 n. 143, comune di Medolla (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi allegata al presente atto ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Si stabilisce in 33.500 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue scaricabili dallo stabilimento nella pubblica fognatura con uno scarico giornaliero del solo impianto di cogenerazione stimato in 50,4 mc/g. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. A. (pre-ampliamento) Lo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i valori limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D. Lgs. 152/06 – colonna scarichi in pubblica fognatura;
B. (post-ampliamento) Lo scarico di acque reflue industriali di cui alla "PARTE DESCRITTIVA" punti 1) e 3) deve rispettare continuamente i valori limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D. Lgs. 152/06 – colonna scarichi in pubblica fognatura;
3. Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
4. A. (pre-ampliamento) I limiti di cui al punto 2) devono essere rispettati presso i pozzetti P.C.1, P.C.2, P.C.3 ubicati come definito nella "PARTE DESCRITTIVA"
B. (post-ampliamento) I limiti di cui al punto 2) devono essere rispettati presso i pozzetti identificati in planimetria come "P.C.3" e "miscelazione acque industriali", quest'ultimo da ubicarsi immediatamente a monte dell'innesto in fognatura e del quale è necessario fornire ad AIMAG, Comune e ARPAE le relative coordinate a seguito della progettazione esecutiva;

5. I valori limite di cui al punto 2) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
6. Qualora i reflui prodotti nel laboratorio ricerca e sviluppo (R&D) si rivelino non conformi ai limiti per lo scarico nella pubblica fognatura, la ditta dovrà accumulare tali reflui in cisterna interrata e smaltirli come rifiuti liquidi nel rispetto della normativa vigente.
7. Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
8. (post-ampliamento) Sul punto di scarico delle acque reflue industriali la ditta deve installare un apposito contatore elettromagnetico. La tipologia ed il punto di installazione di tale misuratore di portata devono essere preventivamente valutate con AIMAG SpA.
9. I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
 Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
10. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Gestore AIMAG SPA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena. E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
11. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione della rete fognaria aziendale.
 Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento)
12. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
13. È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena (SAC e Presidio Territoriale di Carpi), al Comune di Medolla, al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
14. Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico delle attività produttive territorialmente competente.

Documenti allegati: Planimetria generale impianti fognari

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **EUROSETS SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 N. 143 a MEDOLLA (MO)**, svolge l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici;

La presente domanda è relativa a:

- Aggiornamento del lay out macchine presso reparto assemblaggio
- Aggiornamento del lay out macchine camera reparto stampaggio
- Aumento produttivo dovuto a maggiori ordinativi

La ditta specifica che le modifiche richieste con domanda di modifica sostanziale del 2023 autorizzate con AUA Det. 6557 del 13/12/2023 non sono ancora state effettuate in quanto non sono ancora state realizzate le opere edili necessarie alla realizzazione di quanto progettato.

Le emissioni "nuove" previste dall'autorizzazione Det. 6557/2023 risultano al momento non installate (indicativamente la ditta stima la messa a regime nel 2026).

Questo comporta quindi il ripristino (con modifica) della situazione autorizzata pre-modifica 2023 per alcune emissioni "esistenti" (vedi Det. 1088 del 04/03/2022); inoltre è stato effettuato un trasferimento parziale di alcune attività nel sito di Mirandola in Via Campana 20 (AUA Det 4252 del 31/07/2024).

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta la seguente situazione:

- la ditta non ha ancora effettuato le modifiche previste dal progetto di ampliamento autorizzato con Det. 6557/2023
- la ditta chiede modifiche rispetto a quanto autorizzato con det. 1088/22, pertanto la situazione sarà la seguente:
 - la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E3, E7, C1**;
 - la modifica dei punti di emissione: **E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9**;Sono inoltre presenti i seguenti impianti termici civili:
C4-C5: caldaie a metano da 756 kWt cad.

in conseguenza dell'ampliamento/spostamento reparti si avrà il ripristino della condizione autorizzata con det. 6557/2023, pertanto:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E3, E6, E8, C1**;
 - la dismissione dei punti di emissione **E7** (in seguito all'installazione di E13);
 - la modifica dei punti di emissione: **E1, E2, E4, E5, E9**;
 - la installazione dei nuovi punti di emissione: **E10, E11, E12, E13**;
- Saranno inoltre presenti i seguenti impianti termici civili:
-
- C2-C3: Caldaie (nuove) da 540 kWt cad.;
-
- C4-C5: caldaie a metano da 756 kWt cad.

e il seguente consumo di materie prime:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - detergente | 15 kg/anno; |
| - battericida-fungicida | 35 kg/anno; |

- diclorometano	2.900 kg/anno;
- inchiostro per tampografia	55 kg/anno;
- diluente per tampografia	55 kg/anno;
- Alcol etilico per coating	10.000 kg/anno;
- Alcol etilico per assemblaggio/pulizia attrezzature	4.500 kg/anno;
- resine epossidiche	10.000 kg/anno;
- resine poliuretaniche	45.000 kg/anno;
- distaccante spray	10 kg/anno;
- lubrificante spray	10 kg/anno;
- granulo in plastica	350.000 kg/anno;
- detergente acido	30 kg/anno;
- detergente basico	30 kg/anno;
- alcool isopropilico	30 kg/anno;
- pasta di PVC dipping	3.000 kg/anno;
- resine acriliche per incollaggio	10 kg/anno;
- olio da taglio emulsionabile	10 kg/anno;
- filo di stagno per saldatura	10 kg/anno;
- olio per lavaggio pezzi	10 kg/anno;
- lubrificante al silicone	10 kg/anno;
- agente pulente lab R&D	5 kg/anno;
- perossido di idrogeno	20 kg/anno;
- tetraidrofurano	50 kg/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto, adottate da Arpae Modena con determina n. 1088 del 04/03/2022 e smi e determina n. 6557 del 13/12/2023 e smi;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 07/04/2025,

CONSIDERATO che la ditta ha specificato che:

- le modifiche relative al progetto di ampliamento autorizzato con Det. n. 6557 del 13/12/2023 non sono ancora state effettuate poichè il progetto non è ancora partito, ritenendo che le emissioni autorizzate possano essere messe a regime nel 2026,
- il ritardo verrà gestito trasferendo alcune lavorazioni in altro sito autorizzato, procrastinando alcuni spostamenti di macchine, mantenendo la situazione autorizzata con Det. n. 1088 del 04/03/2022 e smi, apportando alcune modifiche a tale stato autorizzato,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 39749 del 28/02/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - I sistemi di adsorbimento a servizio di E1 ed E10 non verranno modificati.

RICHIAMATE le considerazioni espresse nelle autorizzazioni precedenti:

- per l'emissione E11 si propone di inserire tra gli inquinanti Polveri/Nebbie oleose e COV; si specifica che sono stati ricalcolati i limiti degli inquinanti in relazione alle portate parziali dichiarate dalla ditta.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Capacità Nominale	45,5	kg COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	10 [#]	t COV/anno
Emissione convogliata (teorica)	4,27	t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	1,43	t COV/anno
Emissione totale annua	5,7	t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa: 25 % di input di solvente

[#] è stato considerato solamente il consumo di solvente (alcool etilico) utilizzato per l'attività di coating nelle emissioni E1 ed E10

Situazione modificata con la presente istanza

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Assemblaggio dispositivi medici - massimo 50 postazioni assemblaggio contemporaneamente funzionanti(*) (#) - di cui n. 7 postazioni di coating e 1 cappa coating - n. 2 postazione tampografia (in rep stampaggio) - n. 1 banco pulizia stampi (in rep stampaggio) - n. 1 fornetto di stabilizzazione (in rep stampaggio) - n.1 postazione per lavaggio mandrini e incollaggio con solvente (in reparto dipping cannule)	7.000	12	24	COV (come C-org tot)	50	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	Trimestrale (monte/valle)
E2	Stampaggio materie plastiche - n. 10 presse - n. 2 forni elettrici asciugatura tubetti - n. 1 macchina automatica per lavaggio tubetti	6.000	12	24	Ftalati organici (espressi come acido ftalatico) Cloruro di vinile COV (come C-org tot)	1 5** 20	-	Annuale
E3	Laboratorio chimico e qualità (2 cappe)	1.600	8	8	-	-	-	-
E4	R&D Stampante 3D con vasca lavaggio Armadi solventi Macchina prototipi cannule	1.700	8	8	-	-	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	-
E5	Laboratorio elettronico ACTIVE DEVICE (1 cappa)	800	8	8	-	-	-	-
E6	Controllo metrologico (1 cappa)	800	3,5	8	-	-	-	-
E7	Laboratorio ricerca e sviluppo (1 cappa)	800	-	8	-	-	-	-

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E8	Picking e locale sanitizzazione (1 armadio sanitizzazione)	800	-	8	Perossido di idrogeno	5	-	-
E9	Dipping cannule: n. 5 calate di cui: - n. 3 sul forno, - n. 1 su cappa dipping - n. 1 su ripresa reparto	5.000	12	24	Polveri totali Cloruro di vinile COV (come C-org tot)	10 5** 20	-	Annuale
C1	Impianto di cogenerazione motore a gas naturale (0,410 MW)	Emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante						

Situazione Post Ampliamento

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Assemblaggio dispositivi medici 50 postazioni* (6 postazioni di coating+ 1 cappa coating+1 postazione tampografia+1 banco pulizia stampi)	7.000	12	24	COV (come C-org tot)	50	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	Trimestrale (monte/valle)
E2	Stampaggio materie plastiche - n. 10 presse	6.000	12	24	Ftalati organici (espressi come acido ftalatico) Cloruro di vinile COV (come C-org tot)	1 5** 20	-	Annuale
E3	Laboratorio chimico e qualità (2 cappe)	1.600	8	8	-	-	-	-
E4	Armadi solventi	1.700	8	8	-	-	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	-
E5	Laboratorio elettronico ACTIVE DEVICE (1 cappa)	800	8	8	-	-	-	-
E6	Controllo metrologico (1 cappa)	800	3,5	8	-	-	-	-
E8	Picking e locale sanitizzazione (1 armadio sanitizzazione)	800	-	8	Perossido di idrogeno	5	-	-
E9	Dipping cannule: - n. 3 calate sul forno, - n.1 postazione raffreddamento cannule	5.000	12	24	Polveri totali Cloruro di vinile	10 5**	-	Annuale

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
	- n. 1 postazione sosta carrelli cannule post dipping				COV (come C-org tot)	20		
E10	Assemblaggio dispositivi medici(*) - massimo n. 50 postazioni contemporaneamente - n. 1 cappa per travasi - n. 1 armadio per solventi Assemblaggio cannule(*) - n. 3 postazioni di tampografia - n. 5 postazioni assemblaggio - n. 2 postazioni coating cannule	11.000	14	24	COV (come C-org tot)	50	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	Annuale (monte/valle)
E11	Officina manutenzione - n. 1 banco di saldatura e smerigliatura - n. 3 postazioni lavorazioni metallo ad umido - n. 1 armadio prodotti chimici officina - n. 2 postazioni per lavaggio pezzi Formatura cannule - n. 1 forno piegatura cannule - n. 1 macchina formatura maglie metalliche cannule - n. 1 macchina formatura cannule Laboratorio ACTIVE DEVICE - n. 2 postazioni saldatura a stagno - n. 2 postazioni sanificazione dispositivi Linea lavaggio tubetti - n. 1 linea lavaggio tubetti - n. 1 forno asciugatura tubetti	8.000*** costituita da 2.300 +1.500 +1.200 +2.250 +780	14	24	Polveri totali/Nebbie oleose COV (come C-org tot)	3 10	-	Annuale
E12	Laboratorio ACTIVE DEVICE (reclami) - n. 1 macchina per decontaminazione	800	14	8	COV (come C-org tot)	-	-	-
E13	Laboratorio R&D - n. 2 cappe da laboratorio (di cui una mobile) - n. 1 stampante 3D per prototipi - n. 1 cappa per lavaggio prototipi - n. 1 postazione aspirata analisi reclami	3.300	14	8	COV (come C-org tot)	-	-	-
C1	Impianto di cogenerazione motore a gas naturale (0,410 MW)	Emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante						

* l'attività di assemblaggio deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso

macchine per assemblaggio manuale con solvente, (alcune postazioni saranno eliminate e spostate a San Giacomo) con l'aggiunta di una postazione di coating, il numero massimo di postazioni contemporaneamente funzionanti si ritiene possa essere sempre n.50 postazioni

** Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli

imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”, pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 - e successive modifiche e integrazioni.

*** Q=2300 dato da: 700 saldatura e smerigliatura + 600 lavorazioni metallo a umido + 600 saldatura stagno di schede elettroniche + 400 formatura punta delle cannule
 Q=1500 dato da: 300 stoccaggio flaconi bombolette + 1200 lavaggio pezzi con detergente PU HOT CLEANER
 Q=1200 dato da: 600 + 600 lavaggio tubetti per ossigenatore (linea automatica esistente utilizzo di soluzioni acquose acide e basiche con acido citrico/idrossido di potassio)
 Q= 2250 dato da: 650 formatura termica delle cannule in PVC + 1600 formatura meccanica/termica di maglie metalliche (no inquinanti)
 Q=780 dato da sanificazione dispositivi medici con cloramina T

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Per quanto riguarda i punti di emissione E1 e E10 la ditta deve installare un punto di prelievo anche a monte dell'impianto di abbattimento, che può non garantire condizioni di isocinetismo non necessarie per il corretto prelievo dei COV.
4. Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
5. La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
6. Relativamente alle vasche della lavorazione cannule cardiocirurgiche e lavorazione tubetti+forno, si consiglia l'adozione di coperchi quando non sono utilizzate.
7. **Entro il 31 marzo di ogni anno** la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" Allegato, unitamente ai certificati di analisi degli autocontrolli (E1 e E10 per l'attività di coating).
8. Tutte le Schede di Dati di Sicurezza di sostanze e miscele utilizzate nel processo produttivo devono essere:
 - Redatte in lingua italiana
 - Redatte secondo il nuovo formato introdotto dal Regolamento UE n. 2020/878 (che ha modificato l'allegato II del regolamento n. 1907/2006 – REACH)
9. Le aspirazioni localizzate devono essere progettate e realizzate in modo tale da garantire la cattura degli inquinanti nel punto più vicino possibile alla sorgente di emissione, prima che essi attraversino la zona di respirazione dei lavoratori o che si disperdano nell'ambiente di lavoro, attraverso: velocità di captazione e conformazione punto finale di captazione/cappa adeguati alla tipologia di inquinante e alle condizioni di emissione dello stesso (vapori, gas, polveri, aria quieta/perturbata).
10. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,

entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. **Entro il 18/05/2026** e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

11. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

Messa a regime configurazione modificata con la presente istanza

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E2**, deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Messa a regime configurazione post ampliamento/trasferimento:

- Relativamente ai punti di emissione **n. E9, E10, E11** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente ai punti di emissione **n. E5, E12, E13** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

12. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità**

indicata nella tabella al punto 1. “VALORI LIMITE DI EMISSIONE”.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per gli Adsorbitori a carboni attivi devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
- Il flusso d'aria da trattare in ingresso all'impianto deve avere una temperatura non superiore a 40°C.

15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

17. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto

tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

19. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Perossido di idrogeno	OSHA ID-006:1978 OSHA 1019: 2016
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

Pratica Sinadoc 32322/2024

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Medolla**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **EUROSETS SRL**, presso lo stabilimento sito in **via STRADA STATALE 12 n. 143 a MEDOLLA (MO)**, svolge l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici.

Con la documentazione allegata alla presente domanda di AUA la ditta ha specificato che le modifiche relative al progetto di ampliamento autorizzato con Det. n. 6557 del 13/12/2023 e s.m.i. non sono ancora state effettuate poichè il progetto non è ancora partito, e ritiene di ultimare l'ampliamento autorizzato in circa 2 anni. Nel contempo si sono rese necessarie modifiche di layout interno di macchinari connessi agli impianti di emissione in atmosfera rispetto a quanto autorizzato con Det. n. 1088 del 04/03/2022 e s.m.i..

Così come è descritto nelle valutazioni previsionali d'impatto acustico, allegate a precedenti domande di AUA, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore;

- le sorgenti di rumore sono attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello notturno (22:00-06:00);
- l'area dello stabilimento è inserita in un'area di classe acustica V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite diurno pari a 70 dBA di giorno e a 60 dBA di notte;
- i ricettori più prossimi all'insediamento sono collocati in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto dei valori limite di zona, diurno e notturno, sia per la classe V che per la classe III;
- il valore limite differenziale, diurno e notturno, in prossimità dei ricettori individuati risulta rispettato.

nella situazione post-ampliamento:

- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto del valore limiti di zona, diurno e notturno, presso le postazioni individuate al confine aziendale (A,B,C,D e E) e in prossimità dei ricettori R1 e R2; risulta rispettato anche il valore limite d'immissione differenziale, diurno e notturno, misurabili all'interno dell'ambiente abitativo;

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto, adottate da Arpae Modena con determina n. 1088 del 04/03/2022 e smi e determina n. 6557 del 13/12/2023 e smi;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione del tecnico abilitato in acustica datata 27/08/2024, rilasciata ai sensi della L. 447/1995 e con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che attesta, a seguito alle modifiche proposte, il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedenti iter autorizzatori:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 7220 del 18/01/2021;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE-Distretto di Modena, Unità Presidio Territoriale di Carpi, prot. n. 133600 del 01/08/2023 in merito al progetto di ampliamento;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in corso di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, etc) tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; allo scopo, la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti per valutarne la corretta funzionalità e deve altresì intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale;
2. qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla presente istanza di AUA, o delle modalità di utilizzo delle stesse, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.